

## PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI  
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

## Sezione I

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 6.

**Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

(Principi)

1. La Regione in armonia con i principi dello Statuto regionale e in conformità con l'ordinamento comunitario e con le norme statali vigenti in materia, riconosce alla progettazione architettonica, alla progettazione del paesaggio e al disegno urbano, un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità dell'ambiente di vita delle popolazioni e per la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori.

## Art. 2

(Finalità)

1. La Regione con la promozione della progettazione di qualità ed il ricorso alle procedure concorsuali, disciplinate dalla presente legge, intende perseguire:

a) l'affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, come fondamentale espressione della cultura e dell'identità delle comunità insediate;

b) la diffusa e approfondita conoscenza, presso gli utenti e gli operatori di settore, dei valori dell'architettura, degli ambienti urbani e rurali di qualità, siano essi di formazione storica o contemporanei;

c) l'incentivazione della ricerca di qualità nella pratica professionale, nel campo dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio.

2. In particolare la presente legge si propone di:

a) ampliare la prassi del confronto tra idee e soluzioni progettuali alternative nelle situazioni di partico-

lare pregio e complessità o in presenza di differenti istanze espresse dai soggetti locali;

b) diffondere la conoscenza di buone pratiche, nuove metodiche e tecnologie e affermare l'uso di linguaggi architettonici comunicativi e compatibili con l'ambiente storico-artistico e naturale.

## Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) qualità dell'ambiente di vita: l'esito di un processo completo e complesso che, partendo dalla programmazione dell'opera passa attraverso lo sviluppo progettuale partecipato e coerente con le esigenze funzionali, estetiche e di corretto inserimento nel contesto dell'ambiente urbano-rurale e si compie con la qualificata e coerente realizzazione e fruizione dell'opera;

b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica, del paesaggio e relativa ai piani attuativi con previsioni planovolumetriche compresi quelli di cui all'articolo 24, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);

c) concorso: il concorso di idee, il concorso di progettazione ed il concorso a tema, come definiti dalla presente legge;

d) Amministrazione pubblica: la Regione Umbria, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;

e) soggetto proponente: organismi di diritto pubblico e privato nonché soggetti privati che dispongono del bene immobile e del diritto di operare la sua trasformazione, mediante l'attivazione di atti, strumenti, progetti, indagini e procedimenti previsti dalle norme vigenti;

f) progettisti: i professionisti laureati, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, anche tra loro associati.

## Art. 4

(Qualità della progettazione,  
ruolo dei soggetti)

1. La Regione promuove, anche sotto forma di contributi inseriti nel rapporto annuale per la promozione di cui all'articolo 12, l'attività progettuale di qualità nei campi dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio, favorendo la collaborazione istituzionale, i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio, attivando le azioni di sostegno previste dalla presente legge.

2. Le Università e i centri di ricerca sono chiamate a contribuire, sulla base di specifici accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni pubbliche, al miglioramento della ricerca nel campo dell'architettura e del disegno urbano, delle nuove tecnologie e dell'impiego di nuovi materiali, proponendo e curando la formazione post-laurea sulle tematiche territoriali di interesse regionale, elaborando proposte progettuali e ricerche sperimentali, diffondendo la conoscenza delle buone pratiche.

3. I Comuni collaborano con la Regione al miglioramento della qualità della progettazione architettonica, attivando le procedure di sostegno, previste dalla pre-

sente legge, individuano le aree problematiche da sottoporre ai procedimenti concorsuali di cui all'articolo 8, curano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle scelte di trasformazione della forma urbana e del territorio.

4. I soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), contribuiscono al processo di qualificazione dell'ambiente urbano e rurale attraverso il ricorso alle procedure concorsuali che stimolano il confronto tra diverse impostazioni e soluzioni progettuali e possono migliorare la qualità degli interventi.

5. I progettisti singoli o associati possono formulare, con le procedure concorsuali definite nella presente legge, proposte progettuali di qualità, redigendo progetti innovativi di elevato valore estetico, tecnologico, sociale e ambientale e promuovendo forme efficaci di collaborazione interdisciplinare tra soggetti professionali che dispongono di diverse competenze.

#### Art. 5

##### (Forme di promozione della progettazione di qualità)

1. Sono considerate forme di promozione della progettazione di qualità le seguenti procedure concorsuali:

- il concorso di progettazione promosso dall'Amministrazione pubblica;
- il concorso di idee promosso dall'Amministrazione pubblica;
- il concorso a tema promosso dalla Regione;
- il concorso di progettazione di iniziativa privata.

2. Sono individuate inoltre le seguenti forme di promozione della progettazione di qualità:

- il premio di architettura e di disegno urbano;
- la borsa di studio di ricerca e sperimentazione;
- la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea di qualità.

3. Per le prestazioni riguardanti la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo della loro complessità e incidenza sulla forma urbana, sull'assetto territoriale o sul paesaggio, le Amministrazioni valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e nel caso di diversa scelta riportano nel bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione le relative motivazioni.

4. I bandi emanati per l'attuazione delle procedure di cui al comma 1 sono approvati previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, dell'Ordine professionale degli architetti e dell'Ordine professionale degli ingegneri, competenti per provincia.

5. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione con il quale definisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui agli articoli 8 e 9, la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale di cui all'articolo 13.

## TITOLO II PROCEDURE CONCORSUALI

### Art. 6

#### (Concorsi di progettazione banditi da Amministrazioni pubbliche)

1. Il concorso di progettazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale, è inteso a fornire alle Amministrazioni pubbliche, per i lavori di particolare rilevanza di cui all'articolo 5, comma 3 e comunque per quelli elencati nell'allegato A alla presente legge, un progetto selezionato da apposita commissione giudicatrice in base ad una gara con assegnazione di premi.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, lettera d), ciascuna secondo la propria competenza, individuano nell'ambito del proprio Programma triennale per le opere pubbliche di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006 le opere oggetto di finanziamento pubblico che sono assoggettate al concorso di progettazione di cui al presente articolo.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'eventuale integrazione delle opere incluse nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 163/2006, per le somme da assegnare ai progetti diversi dal vincitore, ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, le Amministrazioni pubbliche riservano, una quota dei previsti rimborsi a giovani professionisti di età non superiore a quaranta anni o iscritti nell'albo professionale da non più di cinque anni.

5. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle descritte dalla normativa statale.

### Art. 7

#### (Concorso di idee bandito da Amministrazione pubblica)

1. Il concorso di idee consente all'Amministrazione di orientare la propria decisione di intervento nelle situazioni territoriali nelle quali l'assunzione di diverse impostazioni e presupposti progettuali, possono condurre ad esiti anche molto diversi o alternativi tra loro.

2. Il tipo di elaborati e le scale di rappresentazione degli stessi, richiesti per illustrare adeguatamente l'idea progetto di ciascun concorrente, sono descritti e definiti dal bando di concorso. Le idee progetto risultate vincitrici di concorso e le relative documentazioni possono essere utilizzate dalla Amministrazione pubblica per svolgere processi partecipativi.

3. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di idee sono quelle individuate dalla normativa statale.

### Art. 8

#### (Concorso a tema di iniziativa della Regione)

1. Il concorso a tema consiste nell'individuazione da parte della Regione di alcune problematiche territoriali ritenute rilevanti per l'intera realtà regionale e nell'invito ai progettisti a formulare, nelle aree ove si riscontrano tali problematiche, idonee e qualificate soluzioni progettuali.

2. Il concorso a tema è espletato tramite procedura aperta.

3. La Giunta regionale indica con cadenza definita nel rapporto di cui all'articolo 12 e attraverso bando pubblico, una o più tematiche territoriali da sottoporre alla procedura di concorso a tema.

4. I Comuni interessati, entro tre mesi dall'approvazione del bando di cui al comma 3, possono aderire alla procedura regionale, delimitando nel proprio territorio una o più aree che presentano le caratteristiche di problematicità descritte nel medesimo bando regionale.

5. Possono partecipare al concorso a tema i progettisti abilitati indipendentemente dal possesso di requisiti di carattere economico finanziario o tecnico organizzativo.

6. Con riferimento ad una o più località indicate dai Comuni i progettisti possono presentare alla Regione le proprie proposte, in forma di idee progetto o di progetto preliminare, secondo le modalità descritte nel bando regionale.

7. Modalità e procedure per lo svolgimento del concorso a tema, promosso dalla Regione, sono descritte nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 5.

#### Art. 9

(Concorso di progettazione bandito da organismi di diritto pubblico o privato e da soggetti privati)

1. I soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui al comma 2, possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure indicate dal regolamento regionale attuativo di cui all'articolo 5, comma 5.

2. I Comuni, per gli interventi realizzati secondo la procedura di cui al comma 1, possono ridurre, con proprio atto, gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione di una percentuale compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento in base agli obiettivi delle proprie politiche di riqualificazione urbana.

### TITOLO III PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA DI QUALITÀ

#### Art. 10

(Premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano)

1. La Regione istituisce il premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano finalizzato a diffondere la conoscenza dell'architettura costruita e dei piani realizzati coerenti con i caratteri storico culturali, artistici, ambientali e sociali regionali, valutando oltre al singolo progetto anche il percorso formativo e professionale del progettista.

2. Il premio è attribuito per architetture ultimate sul territorio regionale e dichiarate agibili dalle autorità competenti per territorio, preferibilmente dopo un adeguato periodo di utilizzo, comunque non superiore a dieci anni.

3. La Regione promuove in merito alle opere premiate e realizzate, eventi espositivi e occasioni di dibattito e confronto con esperti e fruitori.

#### Art. 11

(Borse di studio)

1. La Regione istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione, presso le facoltà e i dipartimenti universitari, nel campo dell'Architettura, dell'Urbanistica e dell'Ingegneria edile applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione Umbria.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate ai giovani laureati delle Università con sede in Umbria che presentano, in accordo con i propri dipartimenti, programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale, relativamente ai temi generali enunciati nel rapporto annuale regionale di cui all'articolo 12.

3. La Regione favorisce intese con le Università al fine di concordare un programma di ricerca per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo.

4. La Commissione di cui all'articolo 13 seleziona gli studenti e i ricercatori e i loro programmi di ricerca, sulla base del loro curriculum professionale e di studio e del contenuto della ricerca stessa, tenendo conto dei criteri espressi nel rapporto di cui all'articolo 12.

#### Art. 12

(Rapporto annuale per la promozione della qualità nella progettazione)

1. La Giunta regionale adotta, con cadenza annuale, un rapporto che contiene il monitoraggio delle attività svolte, i risultati conseguiti e delinea gli obiettivi per l'anno successivo finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio.

#### Art. 13

(Commissione regionale  
per la progettazione di qualità)

1. Per la selezione dei progetti presentati nell'ambito del concorso a tema, per le attività inerenti la promozione della progettazione di qualità di cui all'articolo 5, comma 2 e per la redazione del rapporto annuale di cui all'articolo 12, è istituita, presso la struttura competente della Regione, la Commissione per la progettazione di qualità la cui composizione e modalità operative sono descritte nel regolamento attuativo di cui all'articolo 5, comma 5.

#### Art. 14

(Tutela del diritto d'autore dei progetti pubblicati negli eventi e attraverso i media)

1. La Regione e le altre Amministrazioni pubbliche evidenziano, in ciascun tipo di pubblicazione riferita all'opera o al progetto oggetto di premiazione, a seguito di un concorso, il titolo dell'opera, la località, la data eventuale di consegna del progetto e il nominativo del professionista che ha redatto il progetto.

2. Gli elaborati dei progetti non premiati sono restituiti ai professionisti partecipanti, salvo diversa indicazione o accordo definito con gli stessi.

## Art. 15

(Dichiarazione di bene culturale delle architetture contemporanee di qualità)

1. La Regione, su propria iniziativa o di concerto con le Province ed i Comuni, richiede al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

## Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la spesa complessiva di euro 30.000,00, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2010 ripartita nel modo seguente:

a) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 8 è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 03.2.011 (n.i.) denominata "Sviluppo della qualità architettonica e dell'ambiente urbano" (cap. 7036 n.i. e cap. 7037 n.i.);

b) per gli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 13 è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 con imputazio-

ne alla unità previsionale di base 03.1.006 denominata "Politiche integrate per i centri storici" (cap. 5827 n.i.).

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell'unità previsionale di base 03.1.002 denominata "Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale" (cap. 1492).

3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 2 febbraio 2010

LORENZETTI

## **Allegato A**

Elenco macro categorie di opere assoggettate al concorso di progettazione:

- piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all'articolo 21 della l.r. 11/2005 con una superficie territoriale superiore a 3 ettari o una superficie utile coperta edificabile superiore a 5.000 mq.;
- per i Comuni con popolazione residente superiore o uguale a 20.000 abitanti e per le Amministrazioni di cui all'articolo 3, lettera d) della presente legge, le opere edilizie con un costo complessivo, IVA esclusa, superiore a 5 milioni di euro qualora fruibili ed accessibili al pubblico e ai residenti ovvero con incidenza sul paesaggio circostante;
- per i Comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti, le opere edilizie con un costo complessivo, IVA esclusa, superiore a 3 milioni di euro;
- progetti integrati o trasformazioni urbane di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana) che abbiano una superficie superiore a 4.000 mq.;
- riqualificazione di aree industriali dismesse di dimensioni superiori a 3 ettari;
- opere pubbliche riguardanti installazioni ad elevato impatto ambientale come:
  - termovalorizzatori;
  - impianti di depurazione per più di 30.000 abitanti equivalenti;
  - centrali eoliche e di produzione energetica con potenza superiore a 5 MW.

## LAVORI PREPARATORI

*Disegno di legge:*

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Rometti, deliberazione 23 dicembre 2009, n. 1978, atto consiliare n. 1711 (VIII Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" e, per competenza in sede consultiva, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", in data 8 gennaio 2010;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

— licenziato dalla II Commissione consiliare permanente in data 18 gennaio 2010, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Lupini per la maggioranza e dal consigliere Fronduti per la minoranza (Atto n. 1711/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 2010, deliberazione n. 370.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## NOTE

Nota all'art. 1:

— La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel *B.U.R.* 18 aprile 2005 n. 17, E.S.), è stata modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al *B.U.R.* 5 gennaio 2010, n. 1).

Nota all'art. 3, comma 1, lett. b):

— Il testo dell'art. 24, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 9 marzo 2005, n. 11), è il seguente:

## «Art. 24

Adozione e approvazione del piano attuativo.

*Omissis.*

3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planivolumetriche anche ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004.

*Omissis.*Nota all'art. 5, comma 3:

— Si riporta il testo dell'art. 91, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 2 maggio 2006, n. 100):

## «Art. 91.

Procedure di affidamento.

*Omissis.*

5. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavoro

di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

*Omissis.*Nota all'art. 6, commi 2 e 4:

— Si riporta il testo degli artt. 99, comma 4 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163 (si veda la nota all'art. 5, comma 3), come modificati con decreti legislativi 26 gennaio 2007, n. 6 (in *G.U.* 31 gennaio 2007, n. 25) e 11 settembre 2008, n. 152 (in S.O. alla *G.U.* 2 ottobre 2008, n. 231):

## «99.

Ambito di applicazione e oggetto.

*Omissis.*

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

*Omissis.*

## 128.

Programmazione dei lavori pubblici.

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economica, amministrativa e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari

ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 20, secondo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (pubblicata nella *G.U.* 16 luglio 1941, n. 166):

«20.

*Omissis.*

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può op-

porsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.».

Nota all'art. 16, commi 3 e 4:

— Il testo dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al *B.U.R.* 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

*Omissis.*

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

*Omissis.*

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

*Omissis.*».

Note all'allegato A:

— Il testo dell'art. 21 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 3, comma 1, lett. b)), è il seguente:

«Art. 21

Piano attuativo di iniziativa pubblica.

1. Il piano attuativo di iniziativa pubblica, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 327/2001 in materia di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riguarda:

a) gli interventi di dettaglio delle previsioni del PRG;

b) le aree da acquisire per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e delle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

c) le aree da acquisire per la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La formazione di tale piano non è soggetta alla preventiva autorizzazione;

d) gli interventi di recupero;

e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.».

— Il testo degli artt. 2 e 3 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, recante "Norme in materia di riqualificazione urbana" (pubblicata nel *B.U.R.* 16 aprile 1997, n. 19), come modificati ed integrati con legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 16 luglio 2008, n. 33), è il seguente:

«Art. 2

Programma urbano complesso.

1. Il programma urbano complesso è uno strumento operativo di programmazione economica e territoriale, attuato mediante progetti unitari di interesse pubblico, di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città, caratterizzato da:

a) pluralità di funzioni;

b) pluralità di tipologie di intervento, tra le quali le opere di urbanizzazione e le infrastrutture;

c) pluralità di operatori, pubblici e privati;

d) pluralità di risorse finanziarie, pubbliche e private.

2. Il programma urbano complesso ha valore di programma integrato di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, o di programma di recupero di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e può ricomprendere i programmi edilizi urbanistici di riqualificazione urbana comunque denominati in base alla normativa vigente, compresi il programma urbanistico di cui all'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e il programma organico di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.

#### Art. 3

##### Formazione dei programmi urbani complessi.

1. I Comuni individuano l'ambito territoriale oggetto del programma urbano complesso tenendo conto in particolare del degrado edilizio, della carenza delle opere di urbanizzazione e di servizi pubblici, della fatiscenza degli spazi pubblici e delle aree verdi, della carenza di attività produttive urbane, artigianali e commerciali. Tale ambito è prevalentemente edificato, contiene interventi con carattere di unitarietà, organicità e riconoscibilità ed ha dimensioni commisurate alle risorse economiche disponibili, pubbliche o private.

2. I Comuni promuovono la formazione del programma urbano complesso con particolare riferimento a:

- a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestionamento o di degrado;
- b) centri storici minori o insediamenti di valore storico culturale di cui agli articoli 21 e 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;
- c) aree periferiche carenti di strutture urbane e di servizi che abbiano al loro interno aree inedificate o degradate;

d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa, privi di servizi ed infrastrutture e privi di una specifica identità urbana;

e) aree con destinazione produttiva e terziaria dismesse, parzialmente utilizzate o degradate;

f) aree urbane destinate a parchi e giardini degradate;

g) aree degradate lungo corsi d'acqua classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.

3. Il programma urbano complesso prevede la rimozione o l'attenuazione delle cause che sono all'origine dei fenomeni di degrado e delle carenze di cui al comma 1 e inoltre ricomprende:

a) il recupero o la costruzione di edifici con funzioni residenziali per una quota non inferiore al trenta per cento in termini di superficie utile coperta degli immobili interessati dagli interventi;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo non superiore al cinquanta per cento del finanziamento pubblico;

c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano nella definizione del programma con particolare riferimento agli aspetti del disagio sociale, della sicurezza, delle attività di natura socio-sanitaria e culturale;

d) azioni funzionali allo sviluppo ed alla ripresa delle attività economiche e sociali, compresa la gestione di servizi culturali;

e) eventuali interventi su aree contigue all'abitato o su altre aree purché necessarie alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità, l'accessibilità e il soddisfacimento di dotazioni territoriali e funzionali minime ovvero dove sono localizzati incrementi premiali dei diritti edificatori in applicazione delle relative normative).».